

Allegato n. 7

CODICE ETICO

Codice etico

INDICE

Capo I – Principi Generali

- Art. 1 Natura del Codice
- Art. 2 Contenuto e finalità
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Obbligatorietà
- Art. 5 Entrata in vigore
- Art. 6 Pubblicità del codice
- Art. 7 Aggiornamenti

Capo II – Principi di etica d’impresa

- Art. 8 Legalità e correttezza
- Art. 9 Onestà negli affari
- Art. 10 Informazione trasparente e completa
- Art. 11 Concorrenza leale
- Art. 12 Imparzialità
- Art. 13 Riservatezza e tutela della privacy
- Art. 14 Diligenza e accuratezza
- Art. 15 Equità ed uguaglianza
- Art. 16 Principio gerarchico
- Art. 17 Professionalità
- Art. 18 Tutela dell’ambiente

Capo III – Criteri comportamentali

- Art. 19 Compagine sociale
- Art. 20 Organo amministrativo e delegati
- Art. 21 Collegio Sindacale
- Art. 22 Organismo di Vigilanza
- Art. 23 Selezione ed assunzione del personale
- Art. 24 Gestione dei rapporti di lavoro
- Art. 25 Uso del patrimonio aziendale
- Art. 26 Divieto di accettazione doni e/o altre attività
- Art. 27 Percorsi di carriera
- Art. 28 Assenza di discriminazioni
- Art. 29 Personale straniero
- Art. 30 Sicurezza sul lavoro

Capo IV – Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)

- Art. 31 Principi informativi
- Art. 32 Gare ed appalti pubblici
- Art. 33 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza
- Art. 34 Finanziamenti pubblici
- Art. 35 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria

Capo V – Relazioni esterne

- Art. 36 Principi generali. Rapporti con gli “stakeholders”
- Art. 37 Rapporti con fornitori, consulenti ed

outsourcers

- Art. 38 Gestione di documenti e sistemi informatici.
- Art. 39 *Partners* commerciali e *Competitors*
- Art. 40 Organizzazioni sindacali
- Capo VI – Gestione Contabile e finanziaria**
- Art. 41 Gestione dei flussi finanziari
- Art. 42 RegISTRAZIONI contabili
- Art. 43 Operazioni sul capitale
- Art. 44 Comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza
- Art. 45 Votazioni in assemblea
- Art. 46 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi
- Art. 47 Corruzione tra privati
- Capo VII – Norma finale**
- Art. 48 Sistema sanzionatorio
- Art. 49 Rinvio

I – Principi generali

Art. 1 Natura del Codice

1. Il Codice etico (di seguito: “Codice”) è un documento ufficiale di Roma Tpl S.c.a.r.l. approvato dall’Organo Amministrativo, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui Roma Tpl S.c.a.r.l. si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale e con Roma Tpl.

Art. 2 Contenuto e finalità

1. Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui Roma Tpl intende far costante riferimento nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.

Art. 3 Destinatari

1. Sono destinatari del presente Codice:
 - a) gli organi sociali (organo amministrativo, organi delegati e collegio sindacale qualora costituito);
 - b) il Personale (i dirigenti, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori con rappresentanza esterna) di Roma Tpl
 - c) i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività per Roma Tpl senza rappresentanza

Art. 4 Obbligatorietà

1. I destinatari del Codice, di cui all’art. 3, sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.
2. La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali Roma Tpl. s’impegna a diffondere ogni connessa informativa.
3. I soggetti indicati sub a), b), dell’art. 3 che violino le disposizioni del Codice sono

passibili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Roma Tpl ai sensi del D. Lgs n. 231/01.

4. Per i soggetti indicati alla lett. b) dell’art. 3 la violazione può costituire giusta causa di recesso o di risoluzione del contratto. Per i soggetti cui alla lett. c), Roma Tpl valuterà, in considerazione della tipologia del rapporto, l’opportunità di inserire nei relativi contratti le suddette clausole.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’Organo amministrativo di Roma Tpl

Art. 6 Pubblicità del Codice

1. L’adozione del Codice è pubblicizzata attraverso comunicazione allegata ai cedolini paga.
2. Una copia del Codice viene affissa nella bacheca aziendale e pubblicata su intranet aziendale
3. La Società svolge nei confronti dei dipendenti un idoneo programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche inerenti il Codice etico.

Art. 7 Aggiornamenti

1. L’organo amministrativo ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice, dandone immediata comunicazione ed informativa ai soggetti tenuti all’applicazione dello stesso.

Capo II – Principi di etica d’impresa

Art. 8 Legalità e correttezza

1. La Società riconosce come principio imprescindibile e fondamentale il rispetto di tutte le leggi e regolamenti in vigore. Roma Tpl vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell’immagine della Società e

del rapporto di fiducia instaurato con la clientela ed, in genere, con i terzi.

Art. 9 Onestà negli affari

1. Il personale di Roma Tpl deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti della Società, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi, ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio, proprio o di terzi.

2. In nessun caso l'interesse o il vantaggio di Roma Tpl possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Art. 10 Informazione trasparente e completa

1. Roma Tpl rispettosa del principio di trasparenza, si impegna a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.

Art. 11 Concorrenza leale

1. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, in materia di antitrust, nonché delle linee guida e direttive del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, Roma Tpl non assume comportamenti, né sottoscrive accordi con altre Società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità del mercato di riferimento.

2. Roma Tpl tutela i propri diritti relativi alla proprietà intellettuale (brevetti, denominazioni commerciali, marchi, diritti d'autore e segreti commerciali).

3. Allo stesso modo non viola i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fa un uso non autorizzato.

12 Imparzialità

2. Roma Tpl s'impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell'espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti infrasocietari e con i suoi interlocutori.

13 Riservatezza e tutela della privacy

1. Roma Tpl presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/2003.

2. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:

- rivelare informazioni aziendali a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;
- usare informazioni aziendali per scopi diversi da quello al quale sono destinate;
- al di fuori delle ordinarie mansioni, fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni aziendali.

3. Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà di Roma Tpl e devono essere restituiti all'azienda su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro.

5. La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 14 Diligenza ed accuratezza

1. Roma Tpl cura che il personale adempia le proprie mansioni con la diligenza ed accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili ed, in generale, degli standard qualitativi aziendali.

Art. 15 Equità ed uguaglianza

1. Roma Tpl .è intenta a sviluppare lo spirito aziendale di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni.

Art. 16 Principio gerarchico

1. Roma Tpl si conforma al principio secondo cui ciascuno, sulla base del proprio livello di collocazione nell'organigramma della Società, è valutato con criteri prevalentemente meritocratici ed è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni.

2. Il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale, anche a livello di funzione, esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sull'attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati.

Art. 17 Professionalità

1. I soggetti operanti all'interno di Roma Tpl, ovvero quelli ai quali la Società affida l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.

2. Con particolare riferimento al proprio personale Roma Tpl cura con costanza la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale.

Art. 18 Tutela dell'ambiente

La Società contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente.

Gestisce la propria attività in modo eco-compatibile e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

A tal fine, la Società si impegna a:

- valutare e gestire i rischi ambientali;
- correggere prontamente le condizioni che minacciano l'ambiente;
- svolgere le relative verifiche periodiche;
- gestire e smaltire i rifiuti secondo le norme vigenti in materia;
- selezionare i fornitori effettuando una preventiva verifica circa il possesso

delle autorizzazioni richieste per legge.

Capo III – Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

1. Roma Tpl vigila affinché i Soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali perseguendo interessi propri o di terzi, estranei e/o contrari all'oggetto sociale, ovvero adottando comportamenti parziali od operando in modo antitetico e confliggente con la Società.

2. Roma Tpl coinvolge tutti i Soci nell'adozione delle decisioni sociali di competenza, tenendo in considerazione e garantendo anche gli interessi della minoranza.

3. Roma Tpl garantisce ai Soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

Art. 20 Conflitti di interesse

1. L'organo amministrativo svolge le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti di Roma Tpl, dei Soci, dei Creditori sociali e dei Terzi.

2. Gli Amministratori non devono impedire od ostacolare l'esercizio delle attività di controllo da parte dei preposti.

3. Gli amministratori sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.

4. A tal riguardo, pertanto, gli amministratori devono rispettare gli obblighi di legge. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello di Roma Tpl deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Direttore Generale deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

5. I collaboratori della Società devono evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse sia reale, sia potenziale tra attività personali e aziendali; pertanto trasparenza, fiducia e integrità sono valori che devono essere in ogni caso rispettati. Nessun dipendente della Società, inoltre, può procurarsi vantaggi personali in relazione all'attività esplicata per conto della Società.

Laddove possano sorgere situazioni di potenziale conflitto, fondamentale sarà la comunicazione tra il collaboratore ed il proprio referente aziendale (superiore) al fine della risoluzione della questione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitti di interessi:

- la cointeressenza – palese ovvero occulta – del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi o comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

6. L'Organo Amministrativo assume l'impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi, nonché le prescrizioni comportamentali di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo assunto da Roma Tpl.

Art. 21 Collegio Sindacale

1. I membri del Collegio Sindacale in carica formalmente nominati, adempiono le proprie funzioni con imparzialità, autonomia ed indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo.

2. Il Collegio cura altresì l'informativa ed il dialogo tra i vari organi sociali interni ed esterni.

3. È assicurato al Collegio sindacale libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico

Art. 22 Organismo di Vigilanza

1. Roma Tpl adeguandosi alla disciplina di cui al D. Lgs n. 231/01 e successive modificazioni/integrazioni, ha istituito l'Organismo di Vigilanza al quale è riconosciuta, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, ampia autonomia.

2. È assicurato all'Organismo di Vigilanza libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 23 Selezione ed Assunzione del personale

1. In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Roma Tpl si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali.

2. La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

3. Roma Tpl., pertanto, cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed i CCNL applicabili.

4. Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze aziendali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette. Pertanto, ai dipendenti della Roma Tpl. viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere

l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.

5. L'assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra Roma Tpl ed il candidato, del contratto di lavoro applicabile (e/o una lettera di assunzione) che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.

6. Qualora l'assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una Società concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.

Art. 24 Gestione dei rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro che Roma Tpl instaura sono informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso Roma Tpl contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione.

2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su una attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest'ultimo e adottando modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.

3. Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari, il personale presta la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai soggetti "apicali" assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate.

4. Il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti di Roma Tpl non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo, comunque, svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Art. 25 Uso del patrimonio aziendale

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale di proprietà di Roma

Tpl sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.

2. Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie ed i piani imprenditoriali, gli elenchi dei clienti, i dati relativi al personale, gli organigrammi, i dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all'attività, ai clienti e dipendenti di Roma Tpl.

Art. 26 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità

1. Il personale della Roma Tpl non è autorizzato ad accettare da terzi, per sé o per altri, alcuna forma di dono o compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare lo svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 27 Percorsi di carriera

1. Roma Tpl favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone la meritevolezza e le *performances* a cura dei soggetti che hanno effettivamente lavorato con l'interessato, nonché le competenze e le capacità, l'esperienza maturata e l'anzianità all'interno di Roma Tpl.

Art. 28 Assenza di discriminazioni

1. Roma Tpl vigila affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni o attività di *mobbing* operata nei confronti di un soggetto in relazione all'età, al sesso, alle origini etniche, alle sue convinzioni politiche e religiose, al suo stato di salute, alle preferenze sessuali o altro status protetto dalla legge, e promuove l'organizzazione di incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza ed al rispetto reciproco.

2. Roma Tpl sanziona, inoltre, ogni manifestazione, compreso l'uso di termini o

gesti, che sia molesta, offensiva o intimidatoria.

3. Qualsiasi componente di Roma Tpl che dovesse venire a conoscenza di situazioni di questo genere deve segnalarle al Direttore Generale.

Art. 29 Personale straniero

1. Roma Tpl si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 30 Sicurezza sul lavoro

1. Roma Tpl è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. La Società effettua un monitoraggio costante dei propri impianti per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.

3. Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

4. Ove un componente di Roma Tpl. riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

5. Ogni dipendente di Roma Tpl. non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

6. Tutti coloro che lavorano per Roma Tpl sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Capo IV – Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)

Art. 31 Principi informativi

1. E' vietato dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, quali ad esempio servizi, titoli

di viaggio, prestazioni o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o di loro parenti o conviventi, sia italiani che stranieri, per indurre al compimento di qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

2. È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza se dipendente ovvero al proprio referente aziendale se soggetto terzo.

3. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con concessionari di un pubblico servizio, Roma Tpl non dovrà farsi rappresentare da terzi quando si possano creare conflitti d'interesse.

Art. 32 Gare ed appalti pubblici

1. In occasione della partecipazione, o indizione, di gare pubbliche e/o appalti per la fornitura di beni e/o servizi, Roma Tpl mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.

2. Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto di Roma Tpl nella gestione e nei rapporti con la P.A., o con i privati partecipanti alle gare pubbliche, volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Art. 33 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

1. Nell'ambito dei suoi rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, Roma Tpl assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuta e/o richiesta, assicura una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali.

Art. 34 Finanziamenti pubblici

1. Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti agevolati, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 35 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Roma Tpl collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

2. E' fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società.

3. E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

4. E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Capo V – Relazioni esterne

Art. 36 Principi generali.

1. Obiettivo aziendale preminente è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi/prodotti, sensibilizzandosi alle esigenze degli "stakeholders", anche potenziali, e fornendo agli stessi informazioni veritiere, accurate, complete e corrette.

2. Tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della *privacy* al fine di creare le basi per un rapporto, solido e duraturo, di fiducia reciproca.

3. Roma Tpl persegue l'obiettivo di soddisfare, laddove possibile e compatibilmente con i limiti tecnologici e/o di bilancio, le corrette aspettative dei propri interlocutori e pretende che gli stessi siano trattati, sempre, in modo corretto ed onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con terzi sia improntato ad onestà e correttezza professionale.

Art. 37 Rapporti con fornitori, Consulenti e Outsourcers

1. La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti; offerta; convenienza economica; idoneità tecnica e professionale; competenza ed affidabilità; esigenze richieste dalla prestazione.

2. I prodotti e/o servizi forniti devono, in ogni caso, risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali.

3. In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, Roma Tpl intrattiene rapporti

impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

4. Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura Roma Tpl verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.

5. I rapporti di Roma Tpl con i consulenti esterni, collaboratori ed eventuali *outsourcers* si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai commi precedenti.

6. Roma Tpl, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.

7. Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente deve essere rispettata la normativa vigente.

Art. 38 Gestione di documenti e sistemi informatici.

E' vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E' altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.

Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

E' vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della Società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico, o telematico, altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.

E' vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici, o telematici. E' altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E' inoltre vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.

E' vietata la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici, e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 39 Partners commerciali e Competitors

1. Roma Tpl impronta i rapporti con i propri *partners* commerciali e le imprese concorrenti alla puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, contrastando ogni forma di accordo o comportamento potenzialmente illecito o collusivo.

2. La raccolta di informazioni sulla concorrenza deve rispettare la normativa sulla privacy ed escludere ogni forma di pressione su dipendenti o ex dipendenti, su clienti o su fornitori di concorrenti.

3. Ogni operatore di Roma Tpl deve astenersi dal fornire alla concorrenza informazioni concernenti la politica dei prezzi dei prodotti, il mercato d'interesse societario, i prodotti in corso di sviluppo, i piani di vendita e di marketing, i costi chiave quali i costi di ricerca e sviluppo o del lavoro, ed in generale ogni tipo di informazione che possa ridurre o pregiudicare i vantaggi competitivi dell'azienda.

Art. 40 Organizzazioni sindacali

Roma Tpl. mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali, anche aziendali, ove presenti, per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali riguardanti l'Azienda.

Capo VI – Gestione contabile e finanziaria

Art. 41 Gestione dei flussi finanziari

1. E' fatto divieto di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite, ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l'identificazione della loro provenienza. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

2. A tal fine, Roma Tpl ed i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) o l'autoriciclaggio (trattamento) di introiti da attività criminali, in qualsiasi forma o modo.

3. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

4. E' vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

5. Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili a Roma Tpl ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché si provveda alle opportune denunce.

Art. 42 RegISTRAZIONI contabili

1. Roma Tpl fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo

tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

2. Roma Tpl s.c. a r.l. previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati in conti personali, o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

3. Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

4. Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine, vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

5. E' fatto espresso divieto - in particolare ad amministratori, direttori generali e sindaci - di rappresentare, nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari, ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

6. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno di Roma Tpl in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.

7. E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, o attribuite ad organi di controllo anche extra sociali.

Art. 43 Operazioni sul capitale

1. E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli,

fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

2. E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati a riserva. E', altresì, vietato distribuire riserve indisponibili.

3. E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

4. E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante: attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio di Roma Tpl, in caso di trasformazione.

5. E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

Art. 44 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

1. È doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

In particolare, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Roma Tpl s.c. a r.l.;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Art. 45 Votazioni in assemblea

1. E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee di Roma Tpl.

Art. 46 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

1. Roma Tpl può concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e non profit, che siano regolarmente costituiti, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale.

2. L'esercizio di tali attività non può avere come effetto, anche indiretto, l'illecito condizionamento di soggetti pubblici.

Art. 47 – Corruzione tra privati

1. E' vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di clienti, agenti, distributori, franchisee, partner commerciali, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare un nocumento alla società terza.

Capo VIII – Norma finale

Art. 48 Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice Etico saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio (All. n. 8). Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare secondo le modalità ivi previste.

Art. 49 Rinvio

1. Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di Organizzazione

Gestione e Controllo adottato da Roma Tpl *ex*
D. Lgs n. 231/01.